



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

PROROGHE DOCUMENTI DI GUIDA
(Aggiornato al 03/08/2021)

Ai sensi dell'art. 103/2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli accordi multilaterali M333 e M334, le nuove scadenze relative al trasporto di merci pericolose sono:

n.	TIPO DI DOCUMENTO	Nuova scadenza
ATTESTAZIONI SANITARIE		
1.1	Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni di età per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton. in scadenza dal 31.01.2020 al 31.12.2021 . I conducenti muniti di patente CE che abbiano compiuti i 65 anni di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della Commissione Medica Locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
1.2	Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021 . I conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che abbiano compiuto i 60 anni di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della Commissione Medica Locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)

1.3	I certificati medici per il conseguimento della patente di guida in scadenza tra il 31.01.2020 al 31.12.2021 La proroga è valida anche per i certificati medici allegati a istanze quali: conversione e duplicato patente di guida, KA, KB.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
1.4	I permessi provvisori di guida , rilasciati ai titolari di patente chiamati a sottoporsi ad accertamento sanitario presso le Commissioni Mediche Locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
DOCUMENTI PROFESSIONALI		
2.1	I Certificati di Abilitazione Professionale (KA,KB, idoneità alla guida di filoveicoli, ecc.) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.2	Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC in scadenza di validità tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.3	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.05.2020 .	valide per 13 mesi decorrenti dalla data di scadenza e comunque non oltre il 01.07.2021
2.3.1	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.06.2020 e il 31.08.2020 .	Valide fino al 01.07.2021
2.3.2	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.09.2020 e il 30.06.2021 .	valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria
2.4	Per la circolazione sul territorio nazionale , le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia aventi scadenza dal 31.01.2020 al 31.05.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)

2.4.1	Per la circolazione sul territorio nazionale , le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia aventi scadenza dal 01.06.2021 al 30.06.2021	valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria
2.4.2	Per la circolazione sul territorio nazionale , le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia aventi scadenza dal 01.07.2021 al 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.5	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) nel periodo 23.02.2020 – 15.05.2020	
2.6	Ai fini del computo dei due anni dalla scadenza della CQC , da cui discende l'obbligo di effettuare l' esame di ripristino , non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021 . Il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31.12.2021 , prorogata al 31.03.2022 , può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino	
2.7	Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale del tipo CFP ADR in scadenza di validità dal 31.01.2020 al 31.12.2021 .	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.8	Per la circolazione sul territorio nazionale , i certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.8.1	Per la circolazione sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi contraenti l'ADR che hanno sottoscritto l'Accordo M333 , i Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dal 01.03.2020 al 01.09.2021	Validi fino al 30.09.2021
2.9	Per la circolazione sul territorio nazionale , gli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2.9.1	Sul territorio dei Paesi che hanno aderito all'accordo ADR e sottoscritto l'accordo M334, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 01.03.2020 ed il 01/09/2021	Validi fino al 30.09.2021
2.10	Le abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2021 .	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)

PATENTI DI GUIDA

3.1	Le domande per il sostenimento dell'esame di teoria presentate e accettate dal 01.01.2020 al 31.12.2020	La prova deve essere espletata entro il 31/12/2021
3.1.1	Le domande per il sostenimento dell'esame di teoria presentate dal 01.01.2021 al 31.12.2021	La prova deve essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda
3.2	Le autorizzazioni all'esercitazione di guida (fogli rosa) con scadenza tra 31.01.2020 e 31.12.2021 (sono comprese le autorizzazioni alla guida rilasciate a seguito di provvedimento di revisione patente)	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
3.3	Ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022 .	Termine per chiedere il riporto 31 maggio 2022
3.4	Per la circolazione sul territorio nazionale , le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 31/05/2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
3.4.1	Per la circolazione sul territorio nazionale , le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 01/06/2021 ed il 30.06.2021	Valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria
3.4.2	Per la circolazione sul territorio nazionale , le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 01.07.2021 ed il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
3.5	Per la circolazione sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.2.2020 – 31.5.2020	Valide 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
3.5.1	Sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.6.2020 – 31.8.2020	Valide fino al 01.07.2021
3.5.2	Sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.9.2020 – 30.6.2021	Valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria

3.6	Quale documento di riconoscimento le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 29.04.2021.	Valide fino al 30.09.2021 . Ai fini dell'espatrio rimane ferma la scadenza indicata nel documento
3.7	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo 23.02.2020 – 15.05.2020	

**Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e
non è necessario l'aggiornamento dei documenti posseduti**